



MARCO

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 47 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 12/SP/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione -U.O.T. di Modica

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Unità Operativa Territoriale di Modica del 11.04.2014, redatto dal TdP. Dott. Antonino FRASCA e TdP Dott. Vincenzo DIAMANTE, relativo all'accertamento, effettuato alle ore 17,30, presso l'esercizio di ristorazione "IL MERCATO", ad Ispica, via Umberto n.° 34, ove la società "CLEAN SERVICE s.r.l.", già in possesso della registrazione DIA n.° 088005562910724M140079 provvedeva a preparare pasti per mense scolastiche utilizzando le attrezzature del suddetto ristorante, società di cui è legale rappresentante il Sig. **COLASANTE Enio** nato a Guardiagrele (CH) il 24.04.1957 e residente a Pescara, via Ragazzi del '99, n.° 7;

**Atteso** che a carico del predetto Sig. COLASANTE Enio, legale rappresentante della "CLEAN SERVICE s.r.l." è stata accertata la violazione di cui all'art. 6 del regolamento CE n.° 852/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.° 193/2007, per *avere omissso di effettuare la notifica all'Autorità competente della variazione del ciclo produttivo*;

**Considerato** che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta, oltre la somma di €. 8,60 per spese procedimento;

**Atteso** che la violazione è stata contestata al sig. SATTA Giuseppe, presente all'ispezione nella qualità di responsabile della produzione ed è stata notificata a mezzo raccomandata con A.R. n.° 14886411246-2 al Sig. COLASANTE Enio, quale legale rappresentante della Clean Service s.r.l. specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati presso l'Autorità Amministrativa competente dal Sig. COLASANTE Enio, nella qualità di legale rappresentante dell'esercizio "CLEAN SERVICE s.r.l." sito ad Ispica in via Umberto, n.° 34 con nota prot. n.° E – 0012682 del 20.06.2014;

**Visto** l'atto di delega prodotto all'Ufficio Sanzioni dell'ASP di Ragusa in sede di audizione per conto del Sig. COLASANTE Enio, in favore dell'agronomo Dott. Paolo Terranova, che veniva contestualmente autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario alla difesa in sede di audizione;

*[Signature]* 1 *[Signature]*

**Visto** il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dal Dott. Terranova Paolo, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 10.07.2014, alle ore 11,05;

**Viste** le controdeduzioni a firma dei Tecnici della Prevenzione del S.I.A.N. U.O.T. di Modica Dott. Frasca Antonino e Dott. Diamante Vincenzo, prot. n.° 2268/SIAN del 14.07.2014;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. COLASANTE Enio nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ditta "Clean Service s.r.l." di Colasante Enio, a seguito di accertamento eseguito il 17.12.2013, è stata già sanzionata con ordinanza n.° 12 dell'11.03.2014, per aver violato l'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, sanzionata dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 193/2007, per non aver effettuato la notifica all'Autorità Competente **dell'inizio dell'attività** di preparazione, confezionamento e trasporto pasti.

In tale circostanza riconosciute le attenuanti è stata applicata la sanzione minima prevista di €. 1.500,00.

La nuova ispezione dell'11.04.2014, effettuata dai medesimi Tecnici della prevenzione, ha accertato la violazione dello stesso art. 6 del Reg. CE n.° 852/2004, questa volta, nella fattispecie punita per non aver comunicato all'Autorità Competente **la variazione del ciclo produttivo**, effettuato nella convinzione che la variazione del ciclo medesimo non fosse da intendersi come significativa, essendo sufficiente la revisione del piano di autocontrollo, dal quale si evince la modifica dell'orario di lavoro.

Come affermato, però, nel rapporto ex art. 17 L. 689/81 dai Tecnici della Prevenzione: *"la Ditta Clean Service s.r.l. alla data dell'11.04.2014 ha variato il proprio ciclo produttivo a seguito di nuovo appalto di preparazione, confezionamento e trasporto pasti, per il CPSA di Pozzallo antecedente all'ispezione dell'11.04.2014..."*.

*"In data 14.03.2014, a seguito di una nuova gara di appalto per la fornitura di pasti per il CPSA di Pozzallo, veniva stipulato, tra la Ditta Clean Service s.r.l. e la Ditta il Mercato, proprietaria dei locali e delle attrezzature nuovo contratto di affitto per l'utilizzo degli stessi dalle ore 7,00 alle 8,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30, modifica che ha significativamente variato il ciclo produttivo delle due attività sopra richiamate"*.

E' innegabile quindi che è stato così modificato **nuovamente** il ciclo produttivo della ditta concedente **ed in modo significativo** in quanto i locali e le attrezzature della Azienda vengono utilizzati nelle ore e nei giorni in cui non vi si svolgeva alcuna attività o comunque attività con diversa finalità e diversi destinatari.

Infatti, mentre prima si preparavano e confezionavano pasti per la mensa scolastica, dopo il nuovo contratto integrativo con la Clean Service si svolge nuova attività di catering per il CPSA di Pozzallo.

Pertanto non può che riconoscersi la fondatezza della violazione contestata e sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 06.11.2007 n.° 193 per la mancata comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP della variazione, senz'altro significativa perché modifica sia il ciclo produttivo che la tipologia della attività e dei destinatari della stessa.

Non si può fare a meno di riconoscere **la reiterazione** della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/81 trattandosi di violazione della stessa norma del Regolamento (CE) e della stessa indole sia pur meno grave, commessa tra l'altro a distanza di poco tempo dalla prima.

Quindi la sanzione non può che essere applicata ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. e) del regolamento aziendale, atteso che il fatto è avvenuto il 14.03.2014 allorquando è stato stipulato il contratto con il Mercato s.r.l., ed è stato accertato il 14.04.2014 dopo la notifica avvenuta il 14.03.2014 dell'ordinanza n.° 12 del 11.03.2014 riguardante violazione dello stesso articolo.

Ciò avrebbe dovuto suggerire la tempestiva comunicazione della modifica della variazione per non incorrere nella nuova violazione accertata.

Le condizioni di crisi che attualmente soffre il mercato inducono ad accogliere la richiesta di rateizzazione avanzata dal Dott. Terranova per il delegante Sig. Colasante.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### ***Ordina***

al Sig. COLASANTE Enio, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. e) del Regolamento Aziendale (si applica un importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%);

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi €1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei /00)**

**Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **COLASANTE Enio**, nato a **Guardiagrele (CH) il 24.04.1957** e residente a **Pescara in Via Ragazzi del '99**, in qualità di legale rappresentante della società “**CLEAN SERVICE s.r.l.**”

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.



Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

E' altresì concessa la rateazione (siccome richiesta ) per un numero di rate non superiore a dodici. In tal caso, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, maggiorata degli interessi legali maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio in caso di recupero coattivo.

Ragusa, 23/07/2014

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Aricò*

